



DISCIPLINARE DI GARA DA ESPERIRSI A MEZZO PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA FINALIZZATA ALLA STIPULA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE, AUDIO VIDEO E INFORMATICHE IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI – ANCI PER LE ANNUALITA' 2023/2024, CIG 99852866AD

1. Premesse

Comunicare – Anci comunicazione ed eventi Srlu (di seguito "ANCIcomunicare ha deliberato di affidare, a mezzo stipula di un accordo quadro, la fornitura delle attrezzature tecniche, audio video e informatiche per l'Evento denominato Assemblea Nazionale ANCI – biennio 2023/2024. L'affidamento avverrà mediante una gara da esperirsi a mezzo procedura aperta soprasoglia, in modalità telematica, e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 e 59 del Dlgs. N. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (in seguito anche: Codice).

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://ancicomunicare.acquistitelematici.it> dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma stessa.

CIG 99852866AD.

Il Responsabile del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il Sig. Carlo Maria Cristiani.

1.1 Piattaforma Telematica per la partecipazione alla procedura

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato dal presente Disciplinare di gara.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata, pertanto, esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed è regolata, tra gli altri, dai seguenti principi:

- Parità di trattamento tra gli operatori economici
- Trasparenza e tracciabilità delle operazioni
- Standardizzazione dei documenti



- Comportamento secondo buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c.
- Comportamento secondo correttezza ai sensi dell'art. 1175 c.c.
- Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione
- Gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma
- Utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale www.ancicomunicare.it

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

1.2 Registrazione al portale

Per partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi al Portale <https://ancicomunicare.acquistitelematici.it>.

2. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Disciplinare di gara
- Capitolato
- Mod. 1 - Domanda di partecipazione
- Mod. 2 - DGUE
- Mod. 3 - Avvalimento
- Mod.4 - Modello di presentazione dell'offerta economica

2.2. Chiarimenti



È possibile chiedere e ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso la Piattaforma, nella sezione appositamente dedicata, almeno 6 gg prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, ovvero entro le ore 10.00 del 26/08/2023.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sulla Piattaforma almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti tramite la Piattaforma, è onere esclusivo dell'Operatore Economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. Oggetto dell'appalto

L'appalto riguarda la fornitura e la posa in opera di attrezzature tecniche audio/video ed informatiche in occasione dell'Assemblea Nazionale ANCI – ANCI EXPO per il biennio 2023/2024. Si specifica che la 40° edizione dell'Assemblea Nazionale ANCI – ANCI Expo 2023 si terrà a Genova nei giorni 24/26 ottobre 2023. Per le successive edizioni si sceglieranno altre sedi sul territorio Nazionale.

Per le specifiche e i dettagli delle forniture richieste si rinvia al Capitolato tecnico allegato al presente disciplinare.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non conveniente.

Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività verrà determinato nei singoli contratti attuativi stipulati a seguito della richiesta di quotazione (RdQ) e della connessa offerta (OTE), l'importo complessivo massimo del Servizio è pari ad €600.000,00 (euro seicentomila/00).

L'importo a base d'asta è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di cui all'art. 1 del Capitolato, pertanto, lo stesso deve intendersi remunerativo di tutte le voci di costo necessarie all'esecuzione dei servizi a regola d'arte, compreso anche l'utile di impresa. Il suddetto importo è da intendersi, altresì, al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. L'importo degli oneri per la



sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/08.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi: tariffe di mercato, dimensionamento delle ore/persona, figure professionali e competenze richieste.

Si precisa che l'importo massimo raggiungibile del contratto non sarà vincolante per ANCIcomunicare in quanto calcolato in base ad una stima del fabbisogno nel periodo contrattuale. Il corrispettivo totale effettivo che verrà erogato all'affidatario sarà invece calcolato in base alle attività resi, conformemente alle RdP effettivamente emesse, così come disciplinato dai singoli contratti attuativi dell'accordo quadro.

La distribuzione dell'impegno potrebbe non essere lineare nell'ambito della durata contrattuale, per cui ANCIcomunicare e l'affidatario provvederanno a formalizzare nei singoli contratti attuativi le esigenze espresse da ANCIcomunicare stessa, fermo restando che potranno essere previsti periodi di maggiore intensità in cui l'affidatario dovrà assicurare il pieno supporto.

Alle transazioni finanziarie oggetto della presente procedura si applicano le norme relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 ss.mm.ii.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari ad € 0,00 (zero).

4. Durata dell'Accordo Quadro e modifiche in corso di esecuzione

La durata dell'accordo quadro è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, salvo facoltà di ANCIcomunicare, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/23 di recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite. L'eventuale esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore al termine di 60 (sessanta) giorni.

E' facoltà della Stazione Appaltante, nelle more della verifica dei requisiti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura - procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contraente, alle condizioni di cui all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/fornitura superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione prezzi si utilizza quanto previsto dall'art. 60, comma 3, lett. b).

6. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione.



Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite loro consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro dieci giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete-contratto) l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a



presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza di cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice i requisiti devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

- **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.



Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice ai fini di decidere sull'esclusione.

- **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi 3 anni.

7. Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti di ufficio da quest'ultima.

7.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria



- a) Fatturato globale medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad € 300.000,00 IVA esclusa.

Si precisa che per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La stazione appaltante ha determinato un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato aziendale, ritenendo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata almeno al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato, anche rispetto al livello qualitativo atteso. Le prevalenti ragioni d'interesse pubblico impongono, infatti, di selezionare un concorrente capace di sostenere l'impegno contrattuale in modo da garantire la Stazione appaltante vincolata a perseguire obiettivi di interesse generale.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un anno, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- b) Adeguata **copertura assicurativa** contro i rischi professionali rilasciata da primaria compagnia assicurativa. Qualora la polizza assicurativa in possesso dell'operatore fosse di importo inferiore al valore dell'appalto, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita dall'aggiudicatario mediante l'inserimento nel sistema FVOE della relativa polizza in copia conforme.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione negli ultimi 5 (cinque) anni di forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara per un valore complessivo almeno pari al valore posto a base d'asta.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;



- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 8.1, lett. a), deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2, lett. a), deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

b) Il requisito relativo alla adeguata copertura assicurativa di cui al punto 8.2., lett. b) deve essere soddisfatto da ciascun componente del raggruppamento temporaneo.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito delle forniture analoghe di cui al precedente punto 8.3, lett. a), deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.



Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo alla adeguata copertura assicurativa di cui al punto 8.2., lett. b) deve essere soddisfatto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. Avalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umani o strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali o umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve a entrambe le finalità.

Nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto dell'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare requisiti di ordine generale dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:



- Possedere i requisiti di ordine generale e quelli di cui all'art. 8 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- Impegnarsi verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente, sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dalla richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata solo nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. Subappalto

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL pertinente al settore di cui al punto 3 o comunque di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. Garanzia provvisoria



L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- 1) Una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente € 12.000,00 salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o fidejussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti o canali di pagamento elettronici, presso il conto UNICREDIT Banca d'Impresa – IBAN IT 11 B 02008 05364 000110122307. In tal caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della Banca presso cui ANCIcomunicare dovrà restituire la cauzione versata al fine di facilitare lo svincolo della medesima.

La Fideiussione può essere rilasciata:

- Da imprese bancarie o assicurative che: rispondono a requisiti di solvibilità previsto dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- Da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/Homepage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) Contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (stazione appaltante)
- 2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio
- 3) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 193/2022
- 4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta
- 5) Prevedere espressamente:
 - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cc, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 cc;



- La loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:
- Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - ✓ Per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione,
 - ✓ Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 let. b), c), d), del Codice se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in sede di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata posseggono la predetta certificazione;
- Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole o medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata dalla lett. a)

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. Pagamento del contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di



esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare. L'offerta e la documentazione a corredo deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05. L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 1° settembre 2023 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di invio dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto sopra, al punto 1.1.

L'OFFERTA è composta da:

- **A. Documentazione amministrativa**
- **B. Offerta tecnica**
- **C. Offerta economica.**

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta (documentazione amministrativa, documentazione offerta tecnica e offerta economica) che non siano già in formato pdf devono essere tutti convertiti in formato pdf.

L'Operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa, inoltre, che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutte la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intende partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.



Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla scadenza del termine dei 180 gg di validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli operatori economici la conferma della validità dell'offerta presentata e di produrre un apposito documento che attesti la validità della garanzia prestata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'Operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell'offerta e assegna relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

14. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica ed economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;



- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che la devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente della procedura.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nei termini assegnati dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a 5 gg e superiore a 10 gg. I chiarimenti forniti dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. Contenuto della Busta telematica "A" – Documentazione Amministrativa

La busta telematica "A" contiene:

- Mod. 1 "Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni". Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e DGUE elettronico
- Eventuale procura
- Garanzia provvisoria
- PASSoe
- Documentazione in caso di avvalimento
- Documentazione per i soggetti associati.

16.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il **Modello 1 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni"**, e contiene le dichiarazioni richieste per la partecipazione

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati nel comma 3.



Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 98 comma 4 lettere g) e h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati nel punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95, il concorrente dichiara:

- Le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta tutte le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del codice, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il biennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) c) e d) del codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutor di un consorzio, in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di



partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- Di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita iva, l'indirizzo di posta elettronica certificata, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- Di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. 82/2005:

- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il consorzio, il raggruppamento o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - b. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. Se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme di raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.



- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme dell'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito del DPR n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il servizio di @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento il concorrente allega la ricevuta rilasciata dal sistema di @e.bollo o la ricevuta del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo del valore di € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia della marca in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.

16.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. N. 14/2019.

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D. Lgs. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del D. Lgs citati che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- La dichiarazione di avvalimento
- Il contratto di avvalimento
- Il PASSOE dell'ausiliaria.



Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale Capofila;
- Dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/fornitura indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazioni rese da ciascuna concorrente attestante:
 - a. A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
 - b. L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. Le parti di servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica.

- Copia del contratto di rete
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;



- Dichiarazioni delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo.

- In caso di RTI costituito:

- ✓ Copia del contratto di rete
- ✓ Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- ✓ Dichiarazioni delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

- In caso di RTI costituendo:

- ✓ Copia del contratto di rete
- ✓ Dichiarazioni rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. A quale concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
 - b. L'impegno in casi di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di RTI
 - c. Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. Offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma. L'Offerta è firmata digitalmente e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A. PROGETTO TECNICO

Una dettagliata descrizione, comprensiva di immagini e di tutto quanto richiesto dal Capitolato, delle caratteristiche e delle modalità di erogazione delle forniture richieste, degli aspetti organizzativi e temporali e di ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una appropriata valutazione dell'offerta.

B. SCHEDE TECNICHE delle attrezzature proposte

Una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecniche e della qualità delle attrezzature richieste, delle caratteristiche estetiche, funzionali e d'uso di ciascuna attrezzatura proposta – corredata da fotografie e/o disegni particolareggiati (pianta, prospetti, rendering) tale da consentire inequivocabilmente la percezione formale dell'oggetto. La scheda deve comunque



evidenziare tutti gli elementi ritenuti indispensabili per la corretta valutazione da parte della Commissione dei criteri di seguito indicati. Le specifiche tecniche dichiarate dovranno essere facilmente verificabili consultando le relative schede presenti sui siti web dei produttori.

C. ELENCO E DESCRIZIONE DEI PRECEDENTI SERVIZI

Dovrà essere fornita un elenco e una descrizione dei precedenti servizi svolti negli ultimi cinque anni nello specifico settore oggetto dell'appalto, regolarmente effettuati con l'indicazione della tipologia, dei relativi importi, della durata, della denominazione e della natura giuridica dei committenti.

L'Offerta tecnica non dovrà presentare alcun elemento da cui sia possibile desumere l'Offerta economica, a pena di esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime indicate nel capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

17. Contenuto della Busta telematica "C" – Offerta Economica

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma. L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- La percentuale unica di ribasso che si impegna ad applicare, in caso di aggiudicazione, sulla base d'asta di € 600.000,00 e sui singoli prezzi delle forniture, come da Capitolato.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con firma digitale con le modalità di sottoscrizione della domanda.

18. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--------------------------|--------------------------|
| Offerta tecnica | MAX 70 |
| Offerta economica | MAX 30 |
| TOTALE | 100 |

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei seguenti parametri discrezionali:

| PARAMETRI | PUNTI |
|-----------|-------|
|-----------|-------|



| | |
|---|----|
| Qualità delle attrezzature offerte rispetto alle specifiche tecniche minime richieste e alla qualità dei prodotti al fine di ottenere il miglior risultato sulla base della proposta tecnica delle forniture | 30 |
| Tecnologia innovativa e migliorativa sulla fornitura richiesta | 10 |
| Precedenti servizi svolti nel medesimo settore ed esperienza nel settore del personale tecnico impiegato. | 25 |
| Rispetto del criterio di sostenibilità ambientale mediante utilizzo di marchi ecosostenibili e attrezzature a basso impatto ambientale. | 5 |

Le valutazioni dei criteri sopra indicati saranno effettuate secondo la scala di valutazione indicata nella tabella che segue:

| SCALA DI VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
|--|--------------|
| Eccellente Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 1 |
| Ottimo Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e significativo. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 0,90 |
| Molto buono Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo più che adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte le questioni poste e non ci sono aspetti o aree di non chiarezza. | 0,80 |
| Buono | 0,70 |



| | |
|---|------|
| <p>Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi le questioni poste.</p> | |
| <p>Discreto</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo adeguato, anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su quasi tutte le questioni poste.</p> | 0,60 |
| <p>Sufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo generale ma sono presenti alcune debolezze. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.</p> | 0,50 |
| <p>Parzialmente adeguato</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. In modo generale ma sono presenti parecchie debolezze. Sono forniti alcuni elementi ma ci sono numerose questioni per cui mancano dettagli o gli elementi sono limitati.</p> | 0,40 |
| <p>Insufficiente</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati molto parzialmente e si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p> | 0,20 |
| <p>Non valutabile</p> <p>Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati molto marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.</p> | 0 |

Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun criterio di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla sopra esposta scala di valutazione.



Ultimata l'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi calcolata, in relazione a ciascun criterio di valutazione, la media dei coefficienti.

Una volta calcolata la media dei coefficienti, si procederà a trasformarle in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale valore massimo le medie provvisorie prima calcolate. Ciascun coefficiente definitivo sarà, infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente al criterio di valutazione al quale si riferisce.

19.2 Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio massimo relativamente all'elemento prezzo sarà attribuito all'offerta economica che presenterà il prezzo più basso ed avrà offerto una percentuale di ribasso più alta; il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito all'offerta che non presenterà sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P_i = P_{\max} * (R_i / R_{\max})$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato al singolo partecipante

R_i = ribasso offerto dal concorrente di cui viene calcolato il punteggio

R_{\max} = ribasso più alto offerto

P_{\max} = punteggio economico massimo (30)

L'attribuzione dei punteggi consentirà la stesura di una graduatoria di merito dei concorrenti formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo da ciascuno riportato.

Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

19. Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale. Se richiesta, può fornire ausilio al RUP nella valutazione della documentazione amministrativa e della congruità delle offerte tecniche.

ANCIcomunicare pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.



20. Svolgimento delle operazioni di gara: apertura della Busta A – Verifica documentazione amministrativa

La prima sessione ha luogo il 4 settembre 2023 alle ore 10:00.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- Della documentazione amministrativa
- Delle offerte tecniche
- Delle offerte economiche

La Piattaforma garantisce altresì la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare;
- c. Attivare la procedura del soccorso istruttorio se necessario
- d. Disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a 5 giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede allo sblocco e all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Successivamente, in seduta riservata, procederà all'esame della valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati. La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione pubblica i punteggi tecnici, già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procede all'apertura/sblocco dell'offerta economica, dando lettura dei ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo "criteri di aggiudicazione".

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria, visibile da remoto, e procede ai sensi di quanto previsto dal successivo par. 23.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Qualora l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

22. Verifica di anomalia delle offerte

In ogni caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se del caso della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione per iscritto delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se del caso con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere anche ulteriori chiarimenti in forma orale.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

23. Aggiudicazione dell'appalto, stipula dell'accordo quadro e obblighi di tracciabilità.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formula proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'accordo quadro è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione.

La garanzia provvisoria è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'accordo quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde in ogni caso efficacia entro 30 gg dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

L'accordo quadro sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'accordo quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti



diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 60 gg dall'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese è pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

24. Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. L'accesso è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement.

25. Definizione delle controversie

Le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma.

26. Disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi Regolamento UE n.2016/676 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25/05/2018 (di seguito Regolamento) e del d.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove non confliggente con il regolamento esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

Finalità del trattamento. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa dell'appalto medesimo.

Natura del conferimento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da ANCIcomunicare potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.



Dati giudiziari. Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato in base all'art. 10 del regolamento nonché dell'art. 2-octies, comma 3, lett. i), d.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. esclusivamente per l'accertamento dei requisiti di idoneità morale dei concorrenti. Con la partecipazione alla presente procedura, il concorrente acconsente al trattamento dei dati giudiziari necessari per l'espletamento della procedura medesima.

Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. I dati potranno essere comunicati:

- a soggetti anche esterni alla stazione appaltante, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza a ANCIcomunicare in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio di ANCIcomunicare;
- all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei casi previsti dalla normativa vigente;
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal d.Lgs. n. 50/2016 e dalla legge n. 241/1990 ss.mm.ii.

Diritti del concorrente interessato. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione della presente resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Titolare, responsabili e soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Titolare del trattamento dei dati è ANCIcomunicare con sede legale in via dei Prefetti n. 46, Roma, P. Iva e C.F. 09917591001 alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento e chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento scrivendo al Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer (RPD – DPO), Sig. Massimiliano Girolami, contattabile all'indirizzo e-mail girolami@anci.it

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore della Piattaforma gare telematiche, DigitalPA s.r.l.

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati sono i dipendenti e/o collaboratori del Gestore della Piattaforma e di ANCIcomunicare assegnati alle strutture interessate dalla presente procedura.

L'Amministratore Unico
Carlo Garofani